

Ordinanza concernente la legge federale sulla pesca (OLFP)

del 24 novembre 1993 (Stato 16 gennaio 2001)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 4 a 6 e 21 della legge federale del 21 giugno 1991¹ sulla pesca (legge);

visto l'articolo 33 della legge del 9 marzo 1978² sulla protezione degli animali; in applicazione della Convenzione del 19 settembre 1979³ per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa (Convenzione di Berna);

in applicazione della Convenzione del 29 aprile 1963⁴ sulla Commissione internazionale per la protezione del Reno dall'inquinamento,⁵

ordina:

Sezione 1: Protezione e utilizzazione di gamberi e pesci⁶

Art. 1 Divieti di pesca

¹ Per i pesci e i gamberi di cui appresso il divieto di pesca dura almeno:

	Settimane
Trota (<i>Salmo trutta</i>)	
– in acque correnti e in bacini d'accumulazione	16
– in acque stagnanti	12
Salmerino di lago (<i>Salvelinus alpinus</i>)	16
Coregone (<i>Coregonus</i> spp.)	6
Temolo (<i>Thymallus thymallus</i>)	10
Luccio (<i>Esox lucius</i>)	8
Gamberi indigeni (Decapoda)	40

² I Cantoni fissano l'inizio e la fine dei divieti di pesca che devono comprendere per le varie specie il periodo della riproduzione.

³ Possono prolungare i divieti di pesca e prescriverne per altre specie di pesci. Sono obbligati a farlo, se la tutela dello sfruttamento a lungo termine dei pesci e gamberi indigeni lo esige.

RU 1993 3384

¹ RS 923.0

² RS 455

³ RS 0.455

⁴ RS 0.814.284

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 93).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 93).

⁴ Regolano l'impiego delle reti in modo tale che le specie di pesci di cui è vietata la pesca rappresentino una parte possibilmente piccola delle catture.

Art. 2 Lunghezze minime

¹ I pesci e i gamberi elencati qui sotto non possono essere pescati se non hanno raggiunto almeno la lunghezza seguente:

	cm
Trota (<i>Salmo trutta</i>)	
–in specchi d'acqua stagnante di una certa importanza, ad altitudine inferiore a 800 m	35
–in altre acque	22
Salmerino di lago (<i>Salvelinus alpinus</i>)	22
Coregone (<i>Coregonus</i> spp.)	25
Temolo (<i>Thymallus thymallus</i>)	28
Luccio (<i>Esox lucius</i>)	45
Pesce persico (<i>Perca fluviatilis</i>)	15
Gambero di fiume (<i>Astacus astacus</i>)	12
Gambero di fiume (<i>Austropotamobius pallipes</i>)	9
Gambero di torrente (<i>Austropotamobius torrentium</i>)	9

² I pesci sono misurati dall'estremità della testa a quella della pinna caudale normalmente spiegata, i gamberi dall'estremità del rostro a quella della coda.

³ Per la pesca con le reti, i Cantoni fissano le dimensioni delle maglie in modo tale che i pesci sotto misura rappresentino una parte possibilmente piccola delle catture.

⁴ I Cantoni possono aumentare le lunghezze minime o fissarne per altri pesci e gamberi. Sono obbligati a farlo, se la tutela dello sfruttamento a lungo termine dei pesci e gamberi indigeni lo esige.

Art. 3 Catture speciali

In deroga ai divieti di pesca e alle lunghezze minime, i Cantoni possono effettuare o far effettuare catture speciali, segnatamente per togliere tutti i pesci prima di interventi tecnici o da acque destinate all'allevamento, per debellare malattie, per la riproduzione o per rilevamenti biologici sui pesci.

Art. 4 Deroghe generali ai divieti di pesca e alle lunghezze minime

Per motivi biologici o se la tutela dello sfruttamento a lungo termine della pesca lo esige, i Cantoni possono ridurre o abrogare, per un determinato periodo e per un determinato corso d'acqua, i divieti di pesca e le lunghezze minime.

Art. 5 Misure per la protezione dei pesci e dei gamberi minacciati

¹ Sono considerati minacciati (art. 5 cpv. 1 della legge) i pesci e i gamberi che figurano nell'allegato 1 sotto i gradi di protezione 1–4.

² Le misure necessarie per proteggere le specie e le razze minacciate (art. 5 cpv. 2 della legge) sono prese tenendo conto del grado di protezione a livello svizzero ed europeo secondo l'allegato 1 e del genere della minaccia in loco.

Art. 5a⁷ Protezione del salmone

Il salmone (*Salmo salar*) non può essere pescato. I salmoni rimessi in acqua o rilevati durante l'attività di pesca vanno immediatamente segnalati all'Ufficio cantonale della pesca.

Art. 5b⁸ Pesci da esca vivi

¹ È vietato utilizzare pesci da esca vivi; per utilizzazione s'intende anche il portare seco tali pesci sul posto.

² I Cantoni possono autorizzare l'impiego di pesci da esca vivi indigeni (allegato 1) per la cattura di pesci predatori nelle acque o in parti di esse nelle quali è praticamente impossibile catturarli in altro modo. I pesci da esca vivi possono essere attaccati soltanto alla bocca.

Sezione 2:
Autorizzazione all'importazione e all'immissione di pesci e gamberi allojeni

Art. 6 Definizioni

¹ Sono considerate d'altri Paesi le specie, le razze e le varietà di pesci e di gamberi che non figurano nell'allegato 1.

² Sono considerati d'altre regioni:

- a. i pesci e i gamberi che secondo l'allegato 1 sono estinti nel relativo bacino imbrifero;
- b. i pesci e i gamberi che non sono naturalmente presenti nel relativo bacino imbrifero;
- c. i pesci e i gamberi secondo l'allegato 1 che sotto il profilo genetico non sono sufficientemente imparentati con la popolazione del luogo di immissione.

³ Sono considerati d'acquario i pesci e i gamberi che:

- a. vengono immessi esclusivamente in acquari il cui eventuale scarico sfocia in una canalizzazione e dal quale non possono pervenire in altre acque e
- b. non sono utilizzati né come esca né come pesci o gamberi commestibili.

⁴ Per immissione si intende qualsiasi introduzione di pesci e di gamberi in corsi d'acqua naturali o artificiali, pubblici o privati, ivi compresi gli impianti di piscicoltura, i biotopi nei giardini e gli acquari.

⁷ Introdotto dal n. I dell'O dell'8 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 93).

⁸ Introdotto dal n. I dell'O dell'8 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2001 93).

Art. 7 Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

Di regola le condizioni di cui all'articolo 6 capoverso 2 della legge sono adempite, se:

- a. si reintroducono nel loro bacino imbrifero pesci e gamberi che secondo l'allegato 1 sono estinti e questo non comporta una minaccia per le specie indigene;
- b. si immettono, come pesci e gamberi commestibili, varietà di pesci e gamberi secondo gli allegati 1 e 2 in impianti di piscicoltura e si prendono le necessarie misure per impedirne la fuga;
- c. si immettono, come pesci e gamberi commestibili, pesci e gamberi di altri Paesi, non menzionati nell'allegato 3, in impianti di piscicoltura chiusi, i cui scarichi sfociano nelle canalizzazioni;
- d. si immettono, per essere utilizzati in mostre o giardini zoologici pubblici oppure a scopo di ricerca, pesci e gamberi d'altri Paesi, menzionati nell'allegato 3, in acquari, il cui eventuale scarico sfocia nelle canalizzazioni e dal quale non possono pervenire in altre acque.

Art. 8 Esenzione dall'autorizzazione

¹ Possono essere importati senza l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 6 capoverso 1 della legge:

- a. i pesci e i gamberi morti;
- b. i gamberi che non appartengono all'ordine dei decapodi;
- c. i pesci e i gamberi di mare che non possono sopravvivere in acqua dolce.

² Possono essere immessi senza l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 6 capoverso 1 della legge:

- a. in acque libere, i pesci e i gamberi secondo l'allegato 1, se il luogo d'immissione si trova nello stesso bacino imbrifero del loro luogo di origine;
- b. in impianti di piscicoltura e di soggiorno, i pesci e i gamberi secondo l'allegato 1, se si prendono le necessarie misure per impedirne la fuga;
- c. i pesci secondo l'allegato 2, se il luogo d'immissione si trova all'interno della regione della loro immissione autorizzata e se si prendono le necessarie misure per impedirne la fuga;
- d. in acquari, i pesci d'acquario che non figurano nell'allegato 3.

³ Nei casi secondo il capoverso 2 lettere a-c, i Cantoni possono emanare prescrizioni sull'immissione, se ciò è necessario per conservare razze locali o per tutelare lo sfruttamento della pesca a lungo termine.

Art. 9 Procedura

¹ L'autorizzazione di importare e conseguentemente di immettere specie, razze e varietà di pesci e di gamberi d'altri Paesi o d'altre regioni è retta dall'articolo 25

dell'ordinanza del 20 aprile 1988⁹ concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali.

² Un'autorizzazione dell'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (Ufficio federale) è necessaria per l'immissione di specie, razze e varietà di pesci e di gamberi d'altri Paesi o d'altre regioni.

³ La relativa domanda di autorizzazione, debitamente motivata, deve essere presentata all'autorità cantonale competente, che la trasmette poi, con il suo preavviso, all'Ufficio federale.

Sezione 3: Studi di base e promovimento della pesca

Art. 10 Studi di base

¹ I Cantoni designano, sul loro territorio, i tratti di corsi d'acqua nei quali vivono pesci e gamberi che godono del grado di protezione 1–3.

² Comunicano all'Ufficio federale, entro la fine di agosto, il numero di catture e di immissioni di pesci e di gamberi dell'anno precedente. I dati vanno suddivisi secondo:

- a. laghi e corsi d'acqua;
- b. specie di pesci e di gamberi;
- c. pesca professionale e pesca con la lenza.

³ Inoltre comunicano all'Ufficio federale i risultati dei loro rilevamenti sulla composizione delle popolazioni di pesci e di gamberi.

Art. 11 Rilevamenti sulle popolazioni di pesci e di gamberi

¹ Prima di procedere alla marcatura di pesci e di gamberi nell'ambito di rilevamenti ittici, il Cantone comunica all'Ufficio federale i dati seguenti:

- a. lo scopo della marcatura;
- b. il tipo di marcatura;
- c. il numero di animali che si vuole marcare;
- d. i contrassegni in caso di marcatura individuale;
- e. l'inizio e la durata del rilevamento;
- f. le modalità di valutazione dei risultati.

² L'Ufficio federale emana d'intesa con l'Ufficio federale di veterinaria direttive sui metodi di marcatura che non sottostanno all'obbligo di annuncio o di autorizzazione ai sensi dell'articolo 13a della legge federale del 9 marzo 1978¹⁰ sulla protezione degli animali.

⁹ RS 916.443.11

¹⁰ RS 455

³ Per i rilevamenti possono essere impiegati soltanto apparecchi di cattura elettrici che funzionano a corrente continua o a impulsi.

Art. 12 Aiuti finanziari

¹ Le domande per ottenere gli aiuti finanziari federali ai sensi dell'articolo 12 della legge vanno presentate, debitamente motivate, alla competente autorità cantonale, che le trasmette, con il suo preavviso, all'Ufficio federale.

² Gli aiuti finanziari sono assegnati dall'Ufficio federale.

Sezione 4:¹¹ Acque internazionali

Art. 13 Rappresentanza della Svizzera in organi internazionali

¹ Negli organi internazionali previsti dalle convenzioni sulla pesca nelle acque svizzere di confine secondo l'articolo 25 della legge (accordi sulla pesca), la Svizzera è rappresentata come segue:

- a. Lago Lemano¹²:
nella Commissione consultiva, da una persona nominata dalla Confederazione e, per ciascuno dei Cantoni Vaud, Vallese e Ginevra, da una persona da essi nominata;
- b. Doubs¹³:
nella Commissione mista, da una persona nominata dalla Confederazione e, per ciascuno dei Cantoni Neuchâtel e Giura, da una persona da essi nominata;
- c. Lago Superiore di Costanza¹⁴:
nella Conferenza internazionale dei plenipotenziari, da una persona nominata dalla Confederazione e, per ciascuno dei Cantoni San Gallo e Turgovia, da una persona da essi nominata;
- d. Lago Inferiore di Costanza e Reno lacustre¹⁵:
 1. da una persona nominata dalla Confederazione,

¹¹ Introdotta dal n. I dell'O del 10 set. 1997, in vigore dal 15 nov. 1997 (RU **1997** 2278).

¹² Accordo del 20 novembre 1980 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese sulla pesca nel Lago Lemano (RS **0.923.21**).

¹³ Accordo del 29 luglio 1991 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese sull'esercizio della pesca e la protezione dell'ambiente acquatico nella parte del Doubs che forma confine tra i due Stati (RS **0.923.22**).

¹⁴ Convenzione del 5 luglio 1893 tra il Consiglio federale svizzero e i Governi del Baden, della Baviera, del Liechtenstein, dell'Austria-Ungheria e del Württemberg che stabilisce disposizioni uniformi per la pesca nel Lago di Costanza (Convenzione di Bregenz, RS **0.923.31**).

¹⁵ Accordo del 2 novembre 1977 tra la Confederazione Svizzera e il Paese del Baden-Württemberg sulla pesca nel Lago Inferiore di Costanza e nel Reno lacustre (RS **0.923.411**).

2. nella Commissione sulla pesca, da una persona competente per la vigilanza cantonale sulla pesca nominata dal Cantone Turgovia e dalle altre persone secondo il § 33 dell'Accordo¹⁶;
- e. Alto Reno¹⁷:
 1. da una persona nominata dalla Confederazione,
 2. nella Commissione sulla pesca nell'Alto Reno, da una persona nominata dalla Confederazione e, per ciascuno dei Cantoni Zurigo, Basilea Città, Basilea Campagna, Argovia, Sciaffusa e Turgovia, da una persona da essi nominata,
 3. nella Commissione di gestione della pesca nei bacini presso Rheinau, da una persona nominata dal Cantone Zurigo e da una nominata dal Cantone Sciaffusa;
- f. Lago Maggiore, Lago di Lugano e Tresa¹⁸:
 1. nella Commissione italo-svizzera per la pesca, da una persona nominata dalla Confederazione e da due persone nominate dal Cantone Ticino,
 2. nella sottocommissione, dalle persone nominate dal rappresentante della Confederazione.

² Il Dipartimento federale dell'interno (Dipartimento) nomina il rappresentante della Confederazione e comunica la nomina alle Parti alle Convenzioni. Il rappresentante della Confederazione comunica alle Parti alle Convenzioni i nominativi delle persone nominate dai Cantoni.

³ Il rappresentante della Confederazione ha pieni poteri in materia di trattative e dirige la delegazione svizzera.

⁴ Se una decisione di un organo internazionale concerne un settore che secondo la legge è di competenza normativa dei Cantoni, nella votazione, il rappresentante della Confederazione è tenuto a rispettare il parere unanime dei rappresentanti dei Cantoni. Se dette persone non riescono a raggiungere un parere unanime e se esistono motivi importanti, il rappresentante della Confederazione può decidere circa il voto.

¹⁶ Accordo del 2 novembre 1977 tra la Confederazione Svizzera e il Paese del Baden-Württemberg sulla pesca nel Lago Inferiore di Costanza e nel Reno lacustre (RS **0.923.411**).

¹⁷ Convenzione del 18 maggio 1887 tra la Svizzera, il Granducato di Baden e l'Alsazia-Lorena per l'applicazione di disposizioni uniformi relativamente alla pesca nel Reno e i suoi affluenti, compreso il lago di Costanza (Convenzione di Lucerna, RS **0.923.412**); Convenzione del 1° novembre 1957 tra la Svizzera e il Paese del Baden-Württemberg concernente la pesca nei bacini del Reno presso l'officina idroelettrica di Rheinau (RS **0.923.413**); Convenzione del 30 giugno 1885 tra la Svizzera, la Germania e i Paesi Bassi per regolare la pesca del salmone nel bacino del Reno (RS **0.923.414**).

¹⁸ Convenzione del 19 marzo 1986 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per la pesca nelle acque italo-svizzere (RS **0.923.51**).

Art. 14 Approvazione ed emanazione di disposizioni

¹ Il Dipartimento è autorizzato ad approvare modifiche degli accordi sulla pesca e delle disposizioni d'esecuzione internazionali di detti accordi nella misura in cui contengano regolamentazioni relative agli aspetti tecnici e biologici della pesca.

² La Confederazione pubblica nella Raccolta ufficiale delle leggi federali le disposizioni approvate di cui al capoverso 1. Il Cantone Turgovia pubblica l'approvato piano di gestione sulla pesca nel Lago Inferiore di Costanza e nel Reno lacustre e il Cantone Ticino le approvate disposizioni d'esecuzione sulla pesca nel Lago Maggiore, nel Lago di Lugano e nel fiume Tresa.

³ Per quanto riguarda il Lago Superiore di Costanza, il Dipartimento emana prescrizioni per l'applicazione delle disposizioni approvate secondo il capoverso 1.

⁴ Per quanto riguarda l'Alto Reno, i Cantoni interessati emanano prescrizioni per l'applicazione delle disposizioni approvate secondo il capoverso 1.

⁵ Nella misura in cui gli accordi sulla pesca permettano agli Stati contraenti l'emanazione di prescrizioni complementari o più severe, la competenza spetta ai Cantoni.

Art. 15 Applicazione del diritto federale

La legge e la presente ordinanza sono applicabili nella misura in cui non contraddicano gli accordi sulla pesca e le loro disposizioni d'esecuzione.

Art. 16¹⁹**Art. 17** Disposizioni penali

¹ Le infrazioni alle prescrizioni degli accordi sulla pesca, alle loro disposizioni d'esecuzione nonché alle prescrizioni del Dipartimento e dei Cantoni secondo l'articolo 14 capoversi da 3 a 5 sono punite secondo gli articoli da 16 a 19 della legge.

² Il perseguimento penale incombe ai Cantoni.

Sezione 4a:²⁰ **Esecuzione****Art. 17a**

¹ I Cantoni eseguono la presente ordinanza ad eccezione dei compiti da essa attribuiti alla Confederazione.

¹⁹ Abrogato dal n. II 22 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).

²⁰ Introdotto dal n. II 22 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).

² Nell'applicare altre leggi federali, accordi internazionali o decisioni internazionali concernenti punti disciplinati dalla presente ordinanza, le autorità federali eseguono in tal ambito anche la presente ordinanza. La collaborazione dell'Ufficio federale e dei Cantoni è retta dall'articolo 21 capoverso 4 della legge; sono salve le disposizioni legali sull'obbligo di tutela del segreto.

³ Le autorità federali prendono in considerazione, su richiesta dei Cantoni, le prescrizioni e misure da essi emanate, sempreché queste non impediscano loro di adempiere i propri compiti o non li complichino in maniera sproporzionata.

⁴ Se adottano ordinanze amministrative come direttive o istruzioni concernenti la pesca, le autorità federali consultano l'Ufficio federale.

⁵ Il Dipartimento vigila sull'esecuzione degli accordi sulla pesca.

Sezione 5²¹: Disposizioni finali

Art. 18²² Abrogazione e modificazione del diritto vigente

¹ Sono abrogate:

- a. l'ordinanza dell'8 dicembre 1975²³ concernente la legge federale sulla pesca;
- b. l'ordinanza del 27 settembre 1976²⁴ concernente l'immissione di pesci erbivori nelle acque svizzere;
- c. l'ordinanza dell'11 novembre 1976²⁵ del DFI concernente il perfezionamento dei pescatori professionisti;
- d. l'ordinanza del 7 novembre 1977²⁶ del DFI sulla pesca elettrica.

² Le modificazioni del diritto federale vigente figurano nell'allegato 4.

Art. 19²⁷ Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1994.

21 Originaria sezione 4.

22 Originario art. 13.

23 [RU 1975 2361, 1976 1692, 1980 691, 1985 670 n. I 10]

24 [RU 1976 1988]

25 [RU 1976 2558]

26 [RU 1977 1974, 1980 1010]

27 Originario art. 14.

Allegato I²⁸
(art. 5–8)

Specie indigene di pesci e di gamberi

Nome italiano/locale	Nome latino	Bacino imbrifero ^a	Grado di protezione ^b
Acipenseridae:			
Storione	<i>Acipenser sturio</i>	Alto Reno	0, E
Anguillidae:			
Anguilla	<i>Anguilla anguilla</i>	Reno, Rodano, Doubs, Ticino, Inn	4
Balitoridae:			
Cobite barbatello	<i>Barbatula barbatula</i>	Reno, Rodano, Doubs, Ticino, Inn	NM
Blenniidae:			
Cagnetta	<i>Salaria fluviatilis</i>	Ticino	2, E
Clupeidae:			
Agone	<i>Alosa agone</i>	Ticino	3, E
Alosa	<i>Alosa alosa</i>	Alto Reno	0, E
Cheppia	<i>Alosa fallax</i>	Ticino	0, E
Cobitidae:			
Cobite comune	<i>Cobitis taenia</i>	Reno, Ticino	3, E
Cobite di stagno	<i>Misgurnus fossilis</i>	Regione di Basilea	1, E
Cottidae:			
Scazzone	<i>Cottus gobio</i>	Reno, Rodano, Doubs, Ticino, Inn	4
Cyprinidae:			
Blicca	<i>Abramis bjoerkna</i>	Reno, Rodano, Doubs	NM
Abramide comune	<i>Abramis brama</i>	Reno, Rodano, Doubs	NM
Alburno di fiume	<i>Alburnoides bipunctatus</i>	Reno, Rodano, Doubs, Inn	3, E
Alburno	<i>Alburnus alburnus</i>	Reno, Rodano, Doubs	4
Alborella	<i>Alburnus alburnus alborella</i>	Ticino	4, E
Barbo comune	<i>Barbus barbus</i>	Reno, Rodano, Doubs	4
Barbo canino	<i>Barbus meridionalis</i>	Ticino	2, E
Barbo	<i>Barbus plebejus</i>	Ticino	3, E
Naso	<i>Chondrostoma nasus</i>	Reno, Rodano	2, E
Savetta	<i>Chondrostoma soetta</i>	Ticino	2, E
Soiffe, sofie	<i>Chondrostoma toxostoma</i>	Doubs	1, E
Carpa	<i>Cyprinus carpio</i>	Reno, Rodano, Doubs, Ticino, Inn	4
Gobione	<i>Gobio gobio</i>	Reno, Rodano, Doubs, Ticino, Inn	4
Alburno di Heckel	<i>Leucaspius delineatus</i>	Reno	3, E
Cavedano	<i>Leuciscus cephalus</i>	Reno, Rodano, Doubs, Ticino, Inn	NM
Leucisco	<i>Leuciscus leuciscus</i>	Reno, Rodano, Doubs, Ticino, Inn	NM

²⁸ Nuovo testo giusta il n.II dell'O dell'8 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 93).

Nome italiano/locale	Nome latino	Bacino imbrifero ^a	Grado di protezione ^b
Strigione	<i>Leuciscus souffia muticellus</i>	Ticino	3, E
Vairone	<i>Leuciscus souffia souffia</i>	Reno, Rodano, Doubs	2, E
Sanguinerola	<i>Phoxinus phoxinus</i>	Reno, Rodano, Doubs, Ticino, Inn	4
Rodeo amaro	<i>Rhodeus amarus</i>	Reno	2, E
Pigo	<i>Rutilus pigus</i>	Ticino	4, E
Triotto	<i>Rutilus rubilio</i>	Ticino	4, E
Leucisco rosso	<i>Rutilus rutilus</i>	Reno, Rodano, Doubs	NM
Scardola	<i>Scardinius erythrophthalmus</i>	Reno, Rodano, Doubs, Ticino, Inn	NM
Tinca	<i>Tinca tinca</i>	Reno, Rodano, Doubs, Ticino, Inn	NM
Esocidae:			
Luccio	<i>Esox lucius</i>	Reno, Rodano, Doubs, Ticino, Inn	NM
Gadidae:			
Bottatrice	<i>Lota lota</i>	Reno, Rodano, Doubs, Ticino, Inn	NM
Gasterosteidae:			
Spinarello	<i>Gasterosteus aculeatus</i>	Reno, Rodano, Doubs	4
Gobiidae:			
Ghiozzo	<i>Padogobius bonelli</i>	Ticino	2, E
Percidae:			
Acerina	<i>Gymnocephalus cernuus</i>	Reno, Rodano	NM
Pesce persico	<i>Perca fluviatilis</i>	Reno, Rodano, Doubs, Ticino, Inn	NM
Apron	<i>Zingel asper</i>	Doubs	1, S
Petromyzontidae:			
Lampreda di fiume	<i>Lampetra fluviatilis</i>	Alto Reno	0, E
Lampreda comune, piccola lampreda	<i>Lampetra planeri</i>	Reno, Doubs, Ticino	1, E
Salmonidae:			
Coregone (tutti i taxa)	<i>Coregonus</i> spp.	Specifico dei laghi	4, E
Salmone del Danubio	<i>Hucho hucho</i>	Inn	0, E
Salmone	<i>Salmo salar</i>	Alto Reno	0, E
Trota comune, trota fario	<i>Salmo trutta fario</i>	Reno, Rodano, Doubs, Ticino, Inn	4
Trota di lago	<i>Salmo trutta lacustris</i>	Specifica dei laghi	2
Trota marmorata	<i>Salmo trutta marmoratus</i>	Ticino	0
Trota di mare	<i>Salmo trutta trutta</i>	Alto Reno	0
Salmerino alpino	<i>Salvelinus alpinus</i>	Specifico dei laghi	3
Temolo	<i>Thymallus thymallus</i>	Reno, Rodano, Doubs, Ticino, Inn	3, E
Siluridae:			
Siluro d'Europa	<i>Silurus glanis</i>	Laghi del Giura, di Co- stanza, Aare, Alto Reno	4, E
Astacidae:			
Gambero dai piedi rossi	<i>Astacus astacus</i>	Reno, Rodano, Doubs, Ticino, Inn	3, E
Gambero dai piedi bianchi	<i>Austropotamobius pallipes</i>	Reno, Rodano, Doubs, Ticino, Inn	2, E
Gambero di torrente	<i>Austropotamobius torrentium</i>	Reno, Rodano, Doubs, Ticino, Inn	2, E

Nome italiano/locale	Nome latino	Bacino imbrifero ^a	Grado di protezione ^b
<p>a Le menzioni «Reno», «Rodano», «Doubs», «Ticino» e «Inn» stanno a indicare il bacino imbrifero idrologico di detti fiumi situato in territorio svizzero. I bacini imbriferi dell'Ad-da e dell'Etsch non sono menzionati a parte: per essi valgono le indicazioni che figurano sotto la menzione «Ticino».</p> <p>b Gradi di protezione: 0 = estinto, 1 = minacciato di estinzione, 2 = fortemente minacciato, 3 = minacciato, 4 = potenzialmente minacciato, NM = non minacciato, E = protetto a livello europeo secondo la Convenzione di Berna, S = fortemente protetto a livello europeo secondo la Convenzione di Berna.</p>			

Allegato 2⁹
(art. 7 e 8)

**Pesci per i quali non è necessaria l'autorizzazione,
se il loro luogo d'immissione si trova all'interno della
regione di immissione**

Nome italiano	Nome latino	Regione di immissione autorizzata
Trota iridea	<i>Oncorhynchus mykiss</i>	Impianti di piscicoltura e di soggiorno; laghi di montagna e d'accumulazione alpini senza libera migrazione dei pesci a monte e a valle; acque ferme appositamente allestite per la pesca
Trota di lago canadese, salmerino namaycush	<i>Salvelinus namaycush</i>	Impianti di piscicoltura e soggiorno; laghi di montagna e bacini d'accumulazione alpini
Salmerino di fonte	<i>Salvelinus fontinalis</i>	Impianti di piscicoltura e di soggiorno; biotopi non idonei alla trota comune senza possibilità di migrazione
Lucioperca, sandra	<i>Sander lucioperca</i>	Impianti di piscicoltura e di soggiorno; biotopi in cui oggi tale specie è presente e che non creano effetti indesiderati per la fauna e la flora
Carpa a specchio e varietà d'allevamento simili	<i>Cyprinus carpio</i> (varietà d'allevamento)	Impianti di piscicoltura e di soggiorno
Koi	<i>Cyprinus carpio</i> (varietà d'allevamento)	Impianti di soggiorno provvisorio e biotopi da giardino con scarico nelle canalizzazioni
Carassio	<i>Carassius carassius</i>	Impianti di soggiorno provvisorio e biotopi da giardino con scarico nelle canalizzazioni
Carassio dorato, pesce rosso	<i>Carassius auratus auratus</i>	Impianti di soggiorno provvisorio e biotopi da giardino con scarico nelle canalizzazioni
Gibel	<i>Carassius auratus gibelio</i>	Impianti di soggiorno provvisorio e biotopi da giardino con scarico nelle canalizzazioni
Ido	<i>Leuciscus idus</i> (varietà d'allevamento)	Impianti di soggiorno provvisorio e biotopi da giardino con scarico nelle canalizzazioni

²⁹ Nuovo testo giusta il n. II dell'O dell'8 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 93).

Allegato 3³⁰
(art. 7 e 8)

Specie, razze e varietà di pesci e di gamberi la cui presenza costituisce una modificazione indesiderata della fauna

Nome italiano	Nome latino
Umbridi	<i>Umbra</i> spp.
Pseudorasbora	<i>Pseudorasbora parva</i>
Carpa erbivora	<i>Ctenopharyngodon idellus</i>
Carpa argentata	<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>
Carpa a testa grande, carpa marmorata	<i>Aristichthys nobilis</i>
Pesce gatto	<i>Ameiurus</i> spp.
Persico sole	<i>Lepomis gibbosus</i>
Persico trota a bocca piccola	<i>Micropterus dolomieu</i>
Persico trota a bocca grande	<i>Micropterus salmoides</i>
Decapodi, che non figurano nell'allegato 1	Decapoda (senza <i>Astacus astacus</i> , <i>Austropotamobius pallipes</i> e <i>A. torrentium</i>)

³⁰ Nuovo testo giusta il n. II dell'O dell'8 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 93).

Allegato 4 ³¹
(art. 18)

Modificazione di altre normative

1 a 5...

6. Ordinanza del 20 aprile 1988³² concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali

Art. 1 cifra 1 lett. n

...

Art. 25 cpv. 1 lett. c e 3 lett. e

...

Art. 50 cpv. 2 lett. c

...

³¹ Aggiornato dal n. II dell'O del 10 set. 1997, in vigore dal 15 nov. 1997 (RU **1997** 2278).
³² RS **916.443.11**. Le modificazioni citate qui appresso, sono inserite nell'O menzionata.

